

Interazione tra criteri ispiratori del processo *brevior*, servizio di consulenza e processo ordinario

Torino, 23 febbraio 2019

Il punto di partenza per la riflessione che si intende proporre, seppure solo come primo spunto di riflessione, è la constatazione che, almeno a livello temporale, la pubblicazione del m.p. *Mitis Iudex* (come il m.p. *Mitis et Misericors Iesus* per le Chiese orientali) si inserisce nel processo sinodale che ha visto come suo punto terminale la pubblicazione dell'esortazione apostolica post sinodale *Amoris laetitia*. In effetti l'esortazione riprende in modo esplicito i due m.p. in precedenza ricordati, e questo al n. 244¹. Tale numero è inserito nel contesto del cap. VI, dedicato ad *alcune prospettive pastorali* che chiedono di essere accompagnate: la preparazione al matrimonio, l'accompagnamento nei primi anni di vita coniugale, l'aiuto da offrire alle diverse situazioni difficili e di crisi che i coniugi possono attraversare, quali le rotture e i divorzi, la morte di uno dei coniugi. È utile poi allargare lo sguardo al n. 306 di *Amoris laetitia*, dove si propone la *via caritatis*, punto di riferimento per ogni cristiano, anche ai fedeli che vivono in una situazione cosiddetta irregolare², che mi sembra si colleghi bene sia ai primi cinque numeri delle *Regole procedurali* annesse al *Mitis Iudex* sia all'inserimento del processo di nullità matrimoniale nel contesto di un percorso di accompagnamento, discernimento e integrazione della fragilità di una relazione coniugale (cfr. cap. VIII di AL). Si cercherà di evidenziare questo aspetto tramite alcuni punti essenziali, che vengono presentati soprattutto in forma esperienziale.

Il percorso proposto si articola in tre momenti. Il primo intende evidenziare l'unità del processo di nullità matrimoniale nelle tre forme o modalità processuali con cui si può svolgere: processo ordinario, breve o documentale, con le condizioni poste per queste due ultime forme processuali che così diventano "straordinarie". Il secondo riprende le condizioni previste dal can. 1683 per il processo breve, cercando di far emergere alcune ricadute a livello generale per la fase di consulenza e per ogni processo di nullità matrimoniale. Il terzo momento intende sottolineare il ruolo del Vescovo, messo in evidenza nel processo breve ma presente in ogni processo di nullità (e non solo).

¹ «D'altra parte, un gran numero di Padri «ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto "rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati". Perciò, "l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrano in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale"».

² «In qualunque circostanza, davanti a quanti hanno difficoltà a vivere pienamente la legge divina, deve risuonare l'invito a percorrere la *via caritatis*. La carità fraterna è la prima legge dei cristiani (cfr. *Gv* 15,12; *Gal* 5,14). Non dimentichiamo la promessa delle Scritture: "Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati" (*I Pt* 4,8); "sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti" (*Dn* 4,24); "l'acqua spegne il fuoco che divampa, l'elemosina espia i peccati" (*Sir* 3,30). È anche ciò che insegna sant'Agostino: "Come dunque se fossimo in pericolo per un incendio correremmo per prima cosa in cerca dell'acqua, con cui poter spegnere l'incendio, [...] ugualmente, se qualche fiamma di peccato si è sprigionata dal fieno delle nostre passioni e perciò siamo scossi, ralleghiamoci dell'opportunità che ci viene data di fare un'opera di vera misericordia, come se ci fosse offerta la fontana da cui prender l'acqua per spegnere l'incendio che si era acceso"».

1) L'unitarietà del processo di nullità matrimoniale

Il can. 1676 §§ 1-2 aiuta ad evidenziare l'unitarietà del processo di nullità matrimoniale. Il disposto codiciale, infatti, prevede che dopo l'ammissione del libello, «il vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve». Possiamo aggiungere a questo anche la possibilità (residuale nella prassi, ma possibile in diritto) che la causa venga trattata con processo documentale (cf can. 1688, che rinvia esplicitamente al can. 1676). In tutte le situazioni presentate, infatti, abbiamo un processo matrimoniale dichiarativo (non costitutivo) della nullità del matrimonio, tramite un processo giudiziale, che prevede quindi la necessità di un contraddittorio e di possibilità di esercizio del diritto di difesa. Sono quindi presenti sempre quelle caratteristiche (e potenzialità positive) del processo bene evidenziate da Benedetto XVI nel suo discorso alla Rota romana del 2006: «Lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia».

L'unitarietà del processo di nullità matrimoniale viene riaffermata dalla stessa possibilità che la scelta del vicario giudiziale circa la forma processuale non coincida con la richiesta iniziale della parte attrice o di entrambe le parti, salvo il limite che non si può ammettere una causa al processo breve senza il consenso di entrambe le parti. Così, un libello con cui si chiede di trattare la causa con processo breve può essere ammesso a processo ordinario, con decreto motivato. Inoltre, RP 15 prevede la possibilità da parte del vicario giudiziale, qualora ritenga che la causa possa essere trattata con processo breve, di prospettare alle parti che la causa venga trattata con processo breve, in vista di un loro eventuale consenso. Circa questa possibilità, si pongono qui due riflessioni. Anzitutto, in quale momento va prospettata questa possibilità alle parti? Al ricevimento del libello, con il rischio che la parte convenuta si senta "limitata" nella sua partecipazione al procedimento, intuendo nella richiesta un anticipo del giudizio sulla causa? Oppure dopo che la parte convenuta ha già dichiarato di accettare il contenuto del libello presentato dalla parte attrice? Inoltre, cosa succede se nel corso dell'istruttoria la nullità risulta meno evidente e si prospetta da parte del Vescovo un rinvio della causa a esame ordinario, dopo che si è "consigliata" la trattazione della causa per processo breve?

Esiste poi un momento preciso in cui la forma processuale scelta viene per così dire "cristallizzata", per cui non si può passare da una forma processuale a un'altra? Ci soffermiamo solo sul processo ordinario e sul processo breve.

La normativa prevede due passaggi obbligati dal processo breve al processo ordinario, e in entrambi i casi a seguito della decisione del Vescovo: in primo grado quando non giunge alla certezza morale di nessuno dei capi di nullità presentati, e pertanto rimette la causa a processo ordinario (can. 1687 § 1); in appello quando questo viene ammesso e si rimette la causa all'esame ordinario di secondo grado (can. 1687 § 4)³.

³ In questo caso, il Tribunale ordinario di appello, oltre alla Rota romana, può essere individuato facendo riferimento al tribunale di prima istanza a cui fa riferimento il vescovo che ha emanato la prima sentenza, se si fosse proceduto secondo il processo ordinario; ossia il tribunale di appello del proprio tribunale diocesano (se il vescovo avesse deciso di trattare presso di esso le cause di nullità matrimoniale di sua competenza) oppure il tribunale di appello stabilito per il tribunale interdiocesano a cui il Vescovo abbia deciso di riferire le cause di nullità matrimoniale della sua diocesi.

Una risposta privata (ma presente in modo stabile nel sito internet) del Pontificio consiglio per i testi legislativi del 1° ottobre 2015 pone una analogia tra il passaggio alla domanda di dispensa per matrimonio rato e non consumato e quello al processo breve: «Se un processo è iniziato in un modo formale, c'è in analogia col passaggio da un processo formale alla richiesta di dispensa *super rato* (cf nuovo canone 1678 § 4)- la possibilità di sospendere il processo formale e chiedere alle parti il loro consenso per continuare l'istruttoria sotto le regole del processo breve»⁴. Se ho compreso bene, sembra che – dopo aver raggiunto l'evidenza della prova nel corso dell'istruttoria – si dichiarino raggiunto il requisito del can. 1683 n. 2, per cui la causa va trattata con processo breve, completando in questo modo l'istruttoria e giungendo poi alla decisione⁵. Allo stesso modo si potrebbe dire che, una volta istruita la causa, questa può essere trattata come un “documento” che costituisce base sufficiente per trattare la causa con processo documentale invece che ordinario.

Si potrebbe valutare se sia possibile un passaggio dalla forma breve a quella ordinaria nel periodo che intercorre tra il decreto di formulazione del dubbio, costituzione del tribunale e scelta della forma processuale (can. 1676 § 2) e la sessione istruttoria già indicata nel medesimo decreto (can. 1685) o di qualsiasi altra attività istruttoria (per esempio una rogatoria di un teste). Presso il Tribunale ecclesiastico regionale triveneto vi è stata una causa in cui, per il venir meno del consenso al processo breve di una delle due parti, si è emesso un decreto di cambio della forma processuale e conseguente nomina del collegio giudicante. Si è così cercato di rispettare la celerità processuale senza prolungare inutilmente i tempi del processo⁶. Tuttavia, nulla esclude che si sarebbe potuto proseguire con la raccolta delle prove e la decisione finale del vescovo, il quale avrebbe constatato il mancato consenso di una delle parti e quindi la necessità che la causa venisse rinviata al processo ordinario.

⁴ «The question about the conversion of a formal canonical process regarding the declaration of nullity of a marriage to the *processus brevior* introduced by the a fore mentioned *Motu Proprio*: If a process has begun in a formal way, there is - in a similar way as the passage from a formal process to the request of a dispensation *super rato* (cf. new canon 1678 § 4) - the possibility to suspend the formal process and ask the parties for their consent to continue the instruction under the rules of the brief process»: www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullità%20matrimoniale/On%20the%20conversion%20of%20the%20formal%20process%20to%20the%20processus%20brevior%20and%20the%20absent%20respondent.pdf. Paolo Bianchi, alla relazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale ecclesiastico flaminio, ritiene che «secondo una convincente interpretazione, con la scelta del rito da parte del Vicario giudiziale verrebbe meno la possibilità di passare da una forma processuale all'altra, secondo il noto principio per cui *electa una via non datur transitus ad alteram*»: P. BIANCHI, *Le condizioni di ammissione al processo più breve e il ruolo del Vescovo (Bologna, 14 febbraio 2019)*, 4/31.

⁵ Scrive a tal proposito Massimo Mingardi, in una relazione tenuta a Perugia nel contesto dei corsi organizzati da QDE (e di prossima pubblicazione): «L'ipotesi tuttavia, almeno con riferimento alle cause ancora da iniziare, sembra essere piuttosto residuale e di non frequente attuazione; si tratta infatti di cause per le quali sulla base del libello e delle altre informazioni ad esso accluse non emergeva un'evidenza di nullità (altrimenti le si sarebbe dovute indirizzare già inizialmente al processo più breve), e nelle quali dopo la scelta della via processuale e *prima* dell'istruttoria, o comunque del completamento dell'istruttoria, appare l'evidenza della nullità. Il fatto che si debba ancora completare l'istruttoria emerge sia dal tenore testuale del passo citato, in cui si precisa che dopo il passaggio si dovrà “continuare l'istruttoria sotto le regole del processo breve”, sia da una elementare considerazione di economia processuale: se l'istruttoria è già completata, e se la nullità è evidente, si può supporre che proseguire il processo ordinario con i decreti di pubblicazione degli atti e di conclusione dell'istruttoria, nonché con le fasi dibattimentale e decisoria, non sia molto più complesso e lungo rispetto a sospendere la causa, ottenere il consenso delle parti, formalizzare il passaggio al processo più breve, per poi comunque dover affrontare le fasi dibattimentale e decisoria; per di più con il rischio che il vescovo, se non ritiene dimostrata la nullità, decreti il passaggio alla via ordinaria!»: M. MINGARDI, *Questioni legate alla scelta della via processuale*, 21/22.

⁶ In base allo stesso criterio, talvolta, si è ricorsi a una rogatoria per un teste o all'acquisizione di una prova d'ufficio (testimoniale o documentale).

L'unitarietà del processo matrimoniale nelle sue diverse forme ci può aiutare a domandarci se le dimensioni specifiche di una forma processuale possano fornire suggerimenti utili per una diversa forma processuale o per la consulenza in genere. Per tale motivo, richiamiamo due criteri evidenziati dal processo breve: il consenso delle parti e il ruolo del Vescovo diocesano quale giudice.

2) Il consenso delle parti

Il can. 1683 n. 1 richiede per il processo breve che «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro»⁷. In dottrina si è discusso sull'oggetto di tale consenso delle parti: la forma processuale breve, oppure la presentazione dei fatti rilevanti della vicenda personale e coniugale, l'accordo sui capi di nullità presentati. Una lettura complessiva dei due presupposti del can. 1678 porta a ritenere che il consenso di entrambe le parti verta sia sulla scelta processuale sia sulla modalità con cui vengono riferiti i fatti salienti e significativi a livello personale e relazionale in vista dell'individuazione e della prova del capo di nullità⁸. In questo modo si riscontra anche l'altro requisito richiesto, ossia l'evidenza della nullità. Questo presuppone che «la verifica se ci sono degli elementi per chiedere la nullità del matrimonio è un modo di vivere la *via caritatis*, evitando l'inasprirsi di eventuali tensioni ancora presenti, cercando di rileggere la propria vicenda con una certa serenità e preoccupazione della ricerca della verità, non di colpe o di recriminazioni»⁹. In questo contesto, è significativo quanto detto l'anno scorso all'inaugurazione del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto, sul legame tra *via caritatis* e *via veritatis*: «L'accompagnamento dei fedeli in questo iter, a volte doloroso e sempre faticoso, proprio perché non può essere in linea di principio pensato in modo individualistico, impone un'attenzione alla coppia che si è scomposta e ha posto fine alla propria unione. Prima di ricercare le colpe credo sia essenziale favorire in entrambi una ricerca, un discernimento sulle proprie e rispettive responsabilità: è proprio nel discernimento delle proprie e rispettive responsabilità nei confronti del coniuge, dei figli e del bene della famiglia che troviamo un significativo punto di incontro tra *via caritatis* e *via veritatis*»¹⁰

Queste riflessioni portano alcune conseguenze significative, in particolare per la fase di consulenza e preparatoria del libello.

⁷ «La prima condizione [can. 1683 n. 1], che potrebbe anche essere denominata soggettiva, prevede in realtà due ipotesi. La prima è quella della *domanda originariamente condivisa*, altrimenti detta del ricorso congiunto originario, dove cioè entrambi i coniugi propongono l'azione di nullità. La dottrina si è interrogata se questo litisconsorzio attivo debba essere, come si dice, proprio o improprio, orientandosi decisamente per il primo, ossia nel senso che la condivisione dei coniugi debba concernere non solo il *petitum*, ma anche la *causa petendi*: in concreto, i capi di nullità proposti. La proposta da parte di ciascuno dei coniugi di motivi di nullità diversi (a maggior ragione se fra loro incompatibili) sarebbe un elemento contrario alla logica stessa del processo breve. La seconda ipotesi è quella invece della *domanda accconsentita*, dove l'accordo dell'altro coniuge è successivo alla proposizione della domanda giudiziale - per quanto magari sollecitato dalla mediazione del Vicario giudiziale ai sensi dell'art. 15 RP - ma pur sempre espresso nella fase iniziale del processo»: P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in *Ius et matrimonium II*, a cura di Henry Franceschi – Maria Giovanna Ortiz, Roma 2017, p. 346.

⁸ La bibliografia sui requisiti richiesti per l'ammissione al processo breve è significativa. Si rinvia, tra l'altro, all'articolato contributo di P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione...*, cit., pp. 339-366. Tra l'altro, l'autore ricorda che i due requisiti di cui al can. 1683 sono tra di loro indistinguibili. Cf inoltre M. MINGARDI, *Questioni legate alla scelta della via processuale*, 12-17/21.

⁹ A. ZAMBON, *La pastorale pregiudiziale. Riforma dei processi con il MIDI e pastorale pregiudiziale, con attenzione all'operato dei parroci e dei laici*, in «Monitor ecclesiasticus» 132 (2017) 159-160.

¹⁰ E. SIGNORILE, *Prossimità e accompagnamento delle parti*, in «Monitor ecclesiasticus» 132 (2017) 119.

Prendendo spunto da RP 1-5, la fase di consulenza dovrebbe essere considerata come inserita in un accompagnamento pastorale pregiudiziale, che non necessariamente sfocia in una domanda di nullità, ma che non esclude questa possibilità, anzi cerca di verificare la sua fattibilità¹¹. In questo percorso è importante, nel limite del possibile e senza dilatarla in modo eccessivo (con il rischio che la fase di consulenza e pregiudiziale duri anni...), aiutare le persone a compiere un itinerario di rivisitazione della propria vicenda, sia per quanto riguarda il passato che per il presente. In questo è utile richiamare AL 300: «sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno». Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che «orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio».

Nella fase preliminare di consulenza, anche se si incontra solo una delle due parti, è molto importante aiutarla a comprendere la natura del processo di nullità matrimoniale, a non leggere solo unilateralmente quanto accaduto, a essere pronto a riconoscere i propri sbagli, a non porsi contro l'altra parte, ma piuttosto a ricercare il più serenamente possibile, una riemersione del proprio vissuto.

L'avvocato, o colui che aiuta la parte a predisporre il libello, ha inoltre un compito particolare (quale *dominus* di questa fase processuale): non presentare in modo unilaterale la vicenda personale o coniugale, ma aiutare a comprendere quanto è effettivamente accaduto nella vicenda personale e relazionale e a far emergere quanto è utile per lo svolgimento del processo. Questo poi comporta, nella stesura del libello, l'attenzione a evitare quanto può non favorire la partecipazione dell'altra parte e quanto può accentuare i contrasti esistenti; un libello completo ed esauriente, ma che rende più difficile la partecipazione della parte convenuta, può risultare controproducente. Spesso l'uso di aggettivi fa sottintendere delle valutazioni morali o dei giudizi negativi (o positivi) circa uno dei due coniugi (vuoi la parte che ha sottoscritto il libello, vuoi la parte che non lo ha sottoscritto).

In questa fase di consulenza preliminare, è opportuno che il patrono cerchi di contattare l'altra parte e magari di incontrarla? È difficile dare indicazioni univoche: ben diverso è il caso in cui i due coniugi non si vedono da anni (o decenni) da quello in cui è ancora in corso un contenzioso civile ricco di contrasti, da quello ancora in cui, dopo la separazione, hanno trovato una modalità di relazione relativamente serena, aiutati talora in questo dalla cura per i figli. In linea teorica sembra utile che la futura parte convenuta, tramite patrono oppure tramite la parte attrice, venga contattata per essere informata della richiesta di nullità, dello svolgimento del processo, del suo scopo; potrà anche fornire elementi utili per l'individuazione di eventuali motivi di nullità. RP sembra andare in questa direzione: «L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità». Tuttavia, questo non è esente da possibili problematiche, come accennato per esempio dall'avv. Mioli a un recente incontro (gennaio 2019) a Verona in collaborazione tra Dipartimento di scienze giuridiche dell'università e ASCAI. Il relatore,

¹¹ «Anche se il desiderio del coniuge è inizialmente soprattutto quello di verificare se può avere o no la nullità, bisognerà gradualmente cercare di far vedere come questo è solo un aspetto della sua situazione ecclesiale e spirituale; ve ne sono altri importanti e promettenti per una crescita umana e cristiana. Sarà quindi opportuno offrire informazioni relative a gruppi, cammini o iniziative pastorali in atto in diocesi o sul territorio per persone separate, divorziate o risposate»: E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della redazione di QDE, Milano, 2016, p. 27.

tra l'altro, ha sollevato la questione relativa all'uso dei dati o degli elementi forniti dalla persona non assistita. Per esempio, si è chiesto se questi elementi possono essere usati nella stesura del libello, concludendo che per questo è necessario il consenso chiaro ed esplicito (preferibilmente per scritto) della parte. Inoltre, come può l'avvocato procedere qualora le parti diano entrambe mandato al medesimo patrono e uno di questi poi lo revoca (oppure l'avvocato ritiene di non poter più assistere entrambe le parti, per il venir meno del rapporto fiduciario con uno di loro)? Il relatore proponeva quindi, per esempio, la possibilità di una sottoscrizione in forma congiunta del libello (cf DC 102), con conferimento del mandato all'avvocato da parte di uno solo dei coniugi (per evitare i problemi deontologici in caso di revoca del mandato di una delle due parti); oppure, in modo prudenziale, una controfirma del libello (delle singole pagine del libello) per presa visione da parte di colui che non lo sottoscrive, con eventuale presentazione di una dichiarazione confermativa dei fatti esposti, sottoscritta dalla parte convenuta e allegata al libello. Sono aspetti che vanno quindi valutati con attenzione.

Il can. 1684, 1° prevede per il processo breve che il libello con cui si introduce tale processo esponga *breviter, integre et perspicue* i fatti su cui si fonda la domanda¹². Tali caratteristiche del libello possono essere tenute in conto per la stesura di ogni libello.

Nell'ambito del libro VII, oltre al riferimento a tutti e tre gli aspetti nel libello per il processo orale, la brevità viene menzionata in riferimento alla richiesta di un terzo di intervenire in una causa (can. 1596 § 2), alla breve fattispecie nella sentenza (can. 1612 § 2) e nel processo penale in riferimento alla decisione per decreto dell'ordinario di procedere per via extragiudiziale (can. 1720, 3°). Si fa quindi riferimento ad aspetti certi, che non richiedono ulteriori accertamenti, per cui possono essere esposti senza dilungarsi troppo.

L'integrità dell'esposizione richiama l'espone tutti i fatti e le circostanze, anche quelle che possono creare, a prima vista, una difficoltà per la prova della nullità. In questo, si richiama il can. 1531 § 1 che ricorda il dovere della parte interrogata di «rispondere e dire integralmente la verità». Il libello, in altre parole, seleziona i fatti non creando una «artificiosa» evidenza della nullità, ma in base a quanto può fare riferimento al capo di nullità invocato, senza tacere ciò che a prima vista può creare delle difficoltà alla richiesta. Quindi, il libello, pur mantenendo una certa brevità, deve riportare integralmente quanto riguarda la vicenda personale (nella misura in cui è significativa per il capo di nullità) e relazionale (il fidanzamento, la vita coniugale, la modalità con cui si è giunti alla separazione). Non è pertanto una presentazione dei soli elementi favorevoli alla prova del capo di nullità (in modo da renderla artificialmente «manifesta», tacendo le difficoltà), ma è un presentare anche quanto a prima vista potrebbe ostare alla prova del capo di nullità proposto, assieme agli elementi di prova (testimonianze, documenti, circostanze) che sostengono la richiesta. Si accenna qui che la presentazione adeguata in ogni processo di prove adeguate (compresi i documenti¹³) facilita la fase istruttoria e la celerità del processo.

¹² Sono tre aspetti del libello presenti anche nel can. 1658 § 1, 1°, relativo al libello nel processo contenzioso orale, che riprendono il can. 456 del *motu proprio Sollicitudinem Nostram* di Pio XII, sempre riferito al processo orale.

¹³ Da quanto previsto per il processo breve e il processo documentale cogliamo la provocazione di presentare tutti i documenti reperibili utili e leciti per la causa che viene presentata. Era già ricordato da DC 117: «Se viene proposta una prova documentale, i documenti, per quanto è possibile, siano allegati al libello; se una prova per testimoni, deve essere indicato il nome e il domicilio di questi. Se si propongono altre prove, occorre indicare almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste siano deducibili». La presentazione immediata e tempestiva dei documenti facilita la celerità del procedimento e della fase istruttoria; infatti, i documenti, specie se pubblici, aiutano la ricostruzione della vicenda e rendono meno gravosa la deposizione delle parti. Nel presentare i documenti è utile far comprendere al vicario giudiziale e al giudice i motivi per cui questi vengono presentati. Una breve nota, anche disgiunta dal libello, può illustrare ciò che si ritiene utile allegare al libello, eventualmente specificandone i motivi. Si evita così al giudice (e

La chiarezza richiesta per il libello è la stessa che deve essere indicata dal perito nel presentare il proprio lavoro peritale (can. 1578 § 2)²⁸. Si richiama la necessità che l'esposizione del libello aiuti a cogliere immediatamente i fatti salienti della vicenda e gli aspetti alla base della richiesta.

La brevità, integralità e chiarezza nella presentazione dei fatti non è né immediata né sempre facile. Richiede competenza da parte dell'avvocato, capacità di ascolto delle parti coinvolte, tempo per far sedimentare quanto non aiuta le caratteristiche appena ricordate del libello.

L'attenzione alle parti non viene meno una volta presentato il libello, ma richiede attenzione anche nel corso dell'istruttoria, nella lettura degli atti e nella stesura e comunicazione della sentenza. Si accenna solo ad alcuni aspetti.

Circa l'istruttoria, RP 18 § 2 per il processo breve ricorda che le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per scritto dal notaio, ma sommariamente (*summatim*) e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio in esame. La verbalizzazione quindi sarà sintetica¹⁴, sapendo andare immediatamente agli aspetti essenziali della causa. Sarà comunque importante riferire il più precisamente possibile le parole utilizzate nella deposizione (cf can. 1567 § 1 e DC 173 § 1). La verbalizzazione sommaria e relativa alla sostanza del matrimonio richiede di essere valutata anche in ordine alla concreta fattispecie e al capo di nullità in esame. Nelle simulazioni, per esempio, è inerente alla sostanza della causa non solo la confessione giudiziale o la sua conferma extragiudiziale, ma anche quanto aiuta a identificare la *causa simulandi* e la *causa contrahendi*, oltre a quelle circostanze che risultano significative in ordine alla prova. Tale modalità di verbalizzazione corrisponde alla necessità, richiesta dal processo breve, di saper andare all'essenziale nelle domande e nella verbalizzazione. Inoltre, richiede, nel corso delle deposizioni, di saper cogliere quegli elementi che richiedono un ulteriore approfondimento o possano suggerire un approfondimento istruttorio facendo presente al Vescovo l'opportunità di un rinvio della causa ad esame ordinario, qualora non sia possibile supplire ad eventuali difficoltà istruttorie che sono sorte.

Chi ha esperienza di deposizioni delle parti sa come queste sono spesso faticose per le parti, dovendo rivivere il proprio passato, le fatiche, le ferite e i fallimenti sperimentati. Ci dovrebbe essere una attenzione particolare per seguire le persone non solo durante, ma anche dopo la deposizione (e/o una eventuale perizia), nella rilettura degli atti e della stessa sentenza. Una delle fasi in cui, a mio giudizio, non è ancora soddisfacente l'accompagnamento pastorale (e talvolta giuridico) è nel corso del procedimento e dopo la pubblicazione della sentenza¹⁵. Si ha

poi al difensore del vincolo) la fatica di ricostruire con il suo intuito ciò che viene allegato. Talora, allo stesso patrono, a distanza di tempo, può succedere di non ricordare con precisione i motivi per cui è stato allegato un documento. Questo non esclude che ulteriori documenti possano essere presentati nel corso delle deposizioni. Tuttavia, va tenuto presente che questo può comportare una dilazione dei tempi processuali; per esempio, se si sono presentate delle lettere scritte dall'altra parte, questa deve essere risentita, per chiedere conferma dell'autenticità e per spiegarne il significato, se necessario.

¹⁴ Questo tuttavia senza andare a scapito del rispetto e dell'ascolto della persona: «non si deve dimenticare che le situazioni umane sono complesse, le persone spesso vivono condizioni di conflittualità che rendono difficile e quindi ardua la conoscenza delle problematiche e le relative soluzioni. Il tempo che passa, senza una parola risolutiva, è spesso un peso insopportabile, ma è pur vero che non raramente si rivela provvidenziale poiché la distanza dai fatti permette una lettura più profonda e più completa degli stessi, di come sono stati vissuti, degli errori commessi e delle responsabilità proprie e di altri che ciascuno può riconoscere»: T. VANZETTO, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4*, in QDE 28 (2015) 63.

¹⁵ Non va tralasciata l'importanza di una corretta e attenta stesura della sentenza. È stato giustamente osservato: «Giudizi morali sulle persone; enfasi su quanto una parte riversa contro l'altra per attribuirgli la responsabilità del fallimento del matrimonio; aggettivi che esprimano meraviglia per gli accadimenti, non devono trovare spazio nella sentenza, che deve risultare scritta con stile sobrio e asciutto. Lo stesso si deve dire per i casi in cui i giudici del grado

l'impressione che, talvolta, le persone siano lasciate a se stesse, senza accompagnarle nel percorso personale di appropriazione e interiorizzazione delle fatiche della memoria (della propria vicenda personale, della scelta del matrimonio, del ripercorrere i vissuti non sempre facili) e soprattutto senza aiutarle ad accogliere la decisione giudiziale¹⁶. Questo risulterebbe particolarmente utile quando la sentenza non corrisponde alle proprie aspettative o quando nel testo della medesima emergono aspetti della vicenda personale o relazione che non sono presenti nella coscienza della persona o che risulta particolarmente gravoso accettare e rielaborare. È un impegno che spetta agli operatori del tribunale e a chiunque accompagna pastoralmente le persone. Ritengo qui utile ricordare quanto recentemente osservato: «La celerità [nella stesura della sentenza] non esonera dalla necessità di redigere la sentenza in modalità fruibili per il discernimento pastorale successivo, a carico di altri operatori»¹⁷. Inoltre, «I fatti accertati nel processo possono fornire significative indicazioni per il futuro dei fedeli, soprattutto in vista di una loro maggiore integrazione nella vita ecclesiale, sia in caso di sentenza affermativa, sia nei casi in cui non sia stata provata la nullità del matrimonio: circostanza, quest'ultima, che non deve impedire, ma piuttosto richiedere la prosecuzione del discernimento e dell'accompagnamento pastorale di tali fedeli»¹⁸. Si deve poi ricordare l'attenzione da dare al coniuge che è meno interessato (o per nulla interessato) al percorso di accompagnamento e alla causa di nullità matrimoniale. Particolare attenzione va data a quelle iniziative e avvertenze che siano di reale aiuto a percepire il procedimento per quello che è realmente: una ricerca comune della verità, non un sentirsi “chiamato in causa” e “accusato”¹⁹, superando quindi da entrambe le parti il rischio di strumentalizzare il procedimento canonico per

superiore si discostano dal giudizio dei loro colleghi del grado inferiore: il rispetto per i colleghi impone che ci si limiti ad elencare i punti non condivisi, spiegandone i motivi, senza aggiungere valutazioni sull'operato delle persone. Ugualmente, nel riprendere gli interventi degli avvocati e dei difensori del vincolo, l'estensore della sentenza deve limitarsi ai punti veramente necessari, dare risposte in merito, non sentirsi chiamato a rispondere a tutto»: T. VANZETTO, *Alcuni criteri e suggerimenti per la stesura della sentenza del giudice nella decisione di una causa di nullità matrimoniale*, in QDE 27 (2014) 143-157. L'autore osserva inoltre: «Oltre a quanto si è detto sul linguaggio e sulle espressioni che non devono mai essere offensive ed esprimere giudizi morali, va pure aggiunto che la sentenza deve manifestare la certezza raggiunta dai giudici con l'uso di affermazioni chiare e termini adeguati alla certezza che si vuole comunicare. Espressioni che tradiscano dubbi non risolti, ipotesi più o meno fantasiose, incertezze nella valutazione degli atti devono essere evitate del tutto. Per non cadere nel rischio di usare espressioni che facciano trasparire incertezze e criticità non risolte, l'estensore della sentenza deve prestare molta attenzione nell'utilizzazione del proprio voto o di quelli dei colleghi. Non può trattarsi di frettolosi copia-incolla» (p. 154).

¹⁶ Può essere utile che l'avvocato legga la sentenza assieme al proprio assistito, aiutandolo a comprenderla rettamente e facendo presente che, in caso di sentenza affermativa, la causa è conclusa solo quando sono trascorsi i tempi previsti per l'appello.

¹⁷ M. J. ARROBA CONDE, *La pastorale giudiziale. Inaugurazione anno giudiziario 2018 Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese*, 4/4.

¹⁸ M. J. ARROBA CONDE – C. Izzi, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, 33-34. «Le parti devono essere accompagnate ed aiutate a comprendere anche questa fase conclusiva del discernimento giudiziale. In primo luogo la sentenza dovrebbe essere un approdo ed un punto di ripartenza per il cammino dettato dalle esigenze del discernimento di coscienza dei fedeli; si tratta di un aspetto indicato nel Proemio dal legislatore come orizzonte più ampio che giustifica i criteri di accessibilità e di semplificazione che hanno guidato la riforma del processo, il cui espletamento è quindi connesso all'obiettivo di favorire una più personalizzata e maggiore integrazione nella comunità per coloro che hanno sperimentato il fallimento coniugale»: E. SIGNORILE, *Prossimità e accompagnamento delle parti*, cit., p. 128.

¹⁹ Ricordiamo qui il superamento della terminologia contenziosa in DC, in cui per esempio non compare il termine “lite” e si evita molto spesso il termine “controversia”. Utile è lo studio di B. UGGÈ, *La terminologia non contenziosa dell'istruzione Dignitas connubii*, in QDE 18 (2005) 364-375. L'autore sottolinea: «L'uso di questa terminologia non può essere casuale, ma al contrario si rivela plausibilmente intenzionale. Esso starebbe a indicare che il processo matrimoniale non vede contrapposte due parti per rivendicare qualcosa. In effetti in più punti l'istruzione rammenta che è l'accertamento della verità l'unico scopo del processo canonico di nullità matrimoniale. A tal fine l'istruzione sottolinea l'importanza della collaborazione delle parti alla causa, indicando a quale linea di condotta i coniugi debbano attenersi nello svolgimento del processo» (p. 368).

altri scopi o contro l'altra parte oppure di coinvolgere i figli o di usare un linguaggio litigioso e non rispettoso.

3) Il ruolo del Vescovo diocesano

Nel processo breve il Vescovo diocesano ha un ruolo preminente, che risulta con tutta evidenza nel terzo criterio fondamentale enucleato nel m.p. *Mitis Iudex*: «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente».

Il compito del Vescovo, anzitutto, si colloca nella fase di accompagnamento e ascolto dei fedeli. RP 2 fa esplicito riferimento all'indagine pregiudiziale o pastorale, nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria. Tale indagine pastorale sembra affidata di preferenza, secondo il testo di RP 2, a strutture parrocchiali o diocesane, per i fedeli che dubitano (in modi diversi) della validità del proprio matrimonio, ed è orientata a raccogliere gli elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale. Riterrei utile allargare tale riferimento alla "pastorale pregiudiziale" nell'ampio contesto di RP 1: «Il Vescovo in forza del can. 383, § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cf. can. 529, § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà». I due canoni citati in RP 1 ricordano l'ampio contesto in cui va inserita quella pastorale matrimoniale unitaria cui ci si riferisce nel successivo art. 2. Infatti, il can. 383, § 1, in riferimento al Vescovo, menziona la sollecitudine verso tutti i fedeli, senza escludere nessuno; anzi, è invitato a rivolgersi anche a coloro che difficilmente possono usufruire della cura pastorale ordinaria e a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa. Il riferimento ampio che emerge da tale testo, è che il vescovo è pastore di tutti i fedeli a lui affidati, in qualsiasi situazione si trovino; anzi, è chiamato, con quella carità pastorale che accompagna il proprio ministero, a cercare le persone che vivono con difficoltà la vita di fede oppure che si sono allontanate dalla pratica religiosa²⁰.

Circa il ruolo del Vescovo diocesano nel processo di nullità matrimoniale, è opportuno ricordare come la legislazione vigente con la promulgazione del Codice del 1983 riprende, nel can. 1419 § 1, il precedente can. 1572 § 1 del CIC 1917, precisando tuttavia come il vescovo diocesano, non più l'Ordinario del luogo, sia il giudice di prima istanza per le cause non escluse espressamente dal diritto. Conferma inoltre come la potestà giudiziaria possa essere esercitata personalmente o tramite altri. Una sinossi del testo fa emergere con chiarezza la continuità e discontinuità nel testo legislativo e la sottolineatura, nel codice del 1983, del ruolo del vescovo diocesano:

²⁰ Si potrebbe qui rinviare alle stupende pagine letterarie dei Promessi sposi, in cui il card. Borromeo incontra l'innominato; il dialogo che avviene in tale occasione fa emergere in controluce le parabole della misericordia di Lc 15: il card. Borromeo ringrazia l'innominato dell'occasione di incontro e chiede scusa perché avrebbe dovuto essere lui ad andare in cerca per primo dell'innominato, senza aspettarsi che fosse lui a farsi vivo per primo.

Can. 1572 § 1 (CIC 1917)	Can. 1419 § 1 (CIC 1983).
In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius , qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur	In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus , qui iudiciale potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur

Nella riforma dei processi di nullità di papa Francesco, si riprende questa disposizione valevole per ogni processo:

Can. 1419 § 1	Can. 1673 § 1
In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudiciale potestatem exercere potest per se ipse vel per alios , secundum canones qui sequuntur.	In unaquaque dioecesi iudex primae instantiae pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus dioecesanus, qui iudiciale potestatem exercere potest per se ipse vel per alios , ad normam iuris.

Il ruolo centrale del Vescovo diocesano nel Tribunale ecclesiastico è sempre stato presente. Pensiamo solo alla nomina dei giudici e dei ministri del Tribunale, compiuta dal Vescovo diocesano se il Tribunale è diocesano, oppure in un tribunale interdiocesano dalla Conferenza episcopale o dai Vescovi che hanno costituiti il tribunale (DC 34 § 1), salvo un caso urgente (DC 34 § 2).

Mitis Iudex evidenzia la figura del vescovo come giudice tra i fedeli a lui affidati; nel processo breve lo stesso vescovo diocesano è giudice nelle cause che per la normativa stessa possono essere giudicate secondo tale forma di processo. Tale nuova forma di svolgimento del processo si affianca agli altri due già esistenti: il processo ordinario e il processo documentale (in cui, tra l'altro, il can. 1688 individua come giudice «il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato»). Compito del vescovo è vigilare non solo sulla corretta amministrazione della giustizia, ma anche sul fatto che venga tutelata l'indissolubilità del matrimonio. Come si legge nelle premesse del motu proprio *Mitis Iudex*: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina».

Il ruolo del Vescovo quale giudice nei processi brevi è insostituibile nella fase decisionale²¹. Infatti, il *munus* giudicante del vescovo è nel processo breve esclusivo. Se a decidere la causa non fosse il Vescovo – e proprio il Vescovo diocesano, non qualsiasi altro soggetto da lui delegato, ancorché insignito della qualità episcopale – assai difficilmente si potrebbe dire rispettata la *ratio* della riforma di Papa Francesco, che peraltro nel can. 1683 offre un dato testuale oltremodo chiaro: «Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve». Nel discorso di Sua Santità Francesco in data 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso di aggiornamento promosso dalla Rota Romana si leggono queste parole: «Nel processo brevior sono richieste, ad validitatem, due condizioni inscindibili: l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli (cfr. can. 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può avere luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario. [...] la

²¹ Per la parte che segue, ho ripreso l'esposizione di P. BIANCHI, *Le condizioni di ammissione...*, cit., 27-28/31.

decisione da pronunciare coram Domino, è sempre e solo del Vescovo diocesano». Dunque appare chiaro come il solo vescovo della diocesi che dà titolo alla causa sia da ritenersi competente a prendere la decisione, senza possibilità di delega ad altri né *de iure* né *de facto*: L'esercizio della funzione giudiziaria è personale e non delegabile. Questo comporta che il Vescovo diocesano decida effettivamente lui la causa. Per farlo, dovrà leggere completamente gli atti, formandosi un proprio e personale parere. Se il vescovo si limitasse a firmare una decisione già formulata da altri; oppure se leggesse i soli pareri di assessore e istruttore, adeguandosi ad essi se concordi o scegliendone uno di essi; oppure se si accontentasse di una discussione orale con assessore e istruttore, ascoltandone le posizioni e approvandone le conclusioni, non si potrebbe dire che avrebbe deciso veramente la causa come vero giudice e che quindi avrebbe davvero adempiuto la *ratio* che presiede alla forma brevior del processo, che gli attribuisce la responsabilità diretta e personale dell'accertamento giudiziario.

Mitis Iudex colloca il vescovo al vertice della funzione giudiziale in materia di nullità del matrimonio; il suo compito non lo si può tuttavia ridurre all'attuazione del processo breve, comprendendo piuttosto il suo compito di moderatore del tribunale, senza dimenticare che anche nel tribunale interdiocesano ogni vescovo è chiamato a sentirsi responsabile per il suo corretto funzionamento. Benedetto XVI, nell'allocuzione alla Rota romana del 29 gennaio 2005, ha affermato: «Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l'essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l'idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. CIC, cann. 391, 1419, 1423 § 1)».

Un autore ricorda alcune attuazioni concrete dell'esercizio della funzione giudiziale del vescovo diocesano: 1) dare indicazioni concrete di amministrazione della giustizia a tutti gli operatori giuridici del tribunale; 2) trovare persone idonee per l'esercizio della funzione giudiziale, con una formazione prioritaria se non esclusiva per tale compito; 3) stabilire meccanismi di controllo effettivo sull'attività del tribunale, specie sulla celerità e competenza nella trattazione delle cause; 4) prestare attenzione ai pronunciamenti del tribunale, per garantire il *favor veritatis* e il *favor matrimonii*, oltre che il principio dell'indissolubilità; 5) procurare nel limite del possibile la gratuità del procedimento; 6) stabilire principi correttivi per le situazioni di negligenza, imperizia o abuso nell'amministrazione della giustizia²².

Tra i compiti specifici dei Vescovi nei confronti del loro Tribunale mi soffermo sulla necessità di formare idonei operatori. Questo si inserisce nella decisione, propria dei Vescovi, di investire adeguate risorse economiche e di persone qualificate per il Tribunale²³. Questo comporta tra l'altro

²² Cf C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, a cura dell'Asociación Española de Canonistas, Madrid 2016, p. 134.

²³ Cf G. P. MONTINI, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?*3, in QDE 27 (2014) 464-465. Sembra utile riportare per esteso le osservazioni presenti. «Risorse economiche. Lo stanziamento che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana prevede nel bilancio per il finanziamento dell'attività dei Tribunali Regionali in Italia facilita indubbiamente il reperimento del personale in misura sufficiente (impiegati di cancelleria, notai, avvocati stabili, difensori del vincolo, uditori, giudici), la adeguatezza delle sedi

saper investire in formazione: «Si deve avvertire che queste regole si riveleranno insufficienti al fine proposto, se i giudici diocesani non conosceranno approfonditamente i sacri canoni e non saranno ben preparati alla pratica forense» (*Provida Mater*, 15 agosto 1936); «I Vescovi hanno il grave dovere di coscienza che per i propri Tribunali siano formati con sollecitudine ministri idonei della giustizia e che questi siano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico» (*Dignitas connubii*: 25 gennaio 2005).

Conclusioni

Per ogni operatore del Tribunale, o almeno per il sottoscritto, il sogno nell'iniziare una causa di nullità è trovare nelle persone coinvolte la disponibilità a collaborare per la ricerca della verità e la capacità di narrare i fatti in modo sereno, avendo superato quegli attriti di solito inevitabili quando si giunge alla separazione. In questo modo, nel corso della deposizione, emergono più facilmente i ricordi e i fatti salienti in ordine ai diversi aspetti significativi per la prova del capo di nullità. Il sogno (che talvolta ma non sempre è realtà) è riuscire a incontrare le persone con la giusta tranquillità e calma, riuscire a vivere la giusta formazione giuridica oltre che spirituale, trovare operatori per il tribunale disponibili e appassionati per questo servizio e ministero ecclesiale, senza essere dispersi in mille rivoli di impegni, più o meno consistenti; e questo grazie al sapere che l'operato del Tribunale è pienamente inserito nell'azione pastorale della Chiesa, grazie anche alla sensibilità dei Vescovi, sia di preparazione al matrimonio che di accompagnamento delle famiglie, sia di ascolto delle persone che hanno vissuto la conclusione di una vicenda coniugale che di integrazione nella vita ecclesiale. Credo e spero non sia solo un sogno. L'orizzonte di fondo del m. p. *Mitis Iudex*, con le sottolineature che provengono dallo specifico del processo breve, apre un processo che può indirizzare il nostro comune impegno e può aiutare in modo ancora più proficuo le persone.

giudiziarie, e la disponibilità di mezzi e strumenti di lavoro. Dall'esame della consistenza delle tasse giudiziali di molti tribunali sparsi nel mondo si può arguire che molti episcopati hanno seguito questa medesima strada, finanziando in modo significativo i Tribunali.

Risorse di persone. Il distacco presso un Tribunale di un numero di giudici, ministri e addetti adeguato al carico processuale del medesimo facilita la brevità dei processi, perché permette di avere sezioni istruttorie o unità istruttorie che possono calendarizzare l'acquisizione delle deposizioni delle parti e degli interrogatori dei testi più celermente; perché permette di avere a disposizione più collegi di giudici che calendarizzano sessioni di giudizio a breve e consentono di avere ponenti che possono stendere il testo delle decisioni in tempi brevi (come previsto dal Codice: un mese).

Risorse qualificate. Un dottore in diritto canonico non ha nella giornata più ore a disposizione di un ministro del Tribunale sprovvisto di titolo accademico, né un esperto in giurisprudenza ha in sé più costanza al lavoro di un ministro del Tribunale che ha compiuto un percorso abbreviato di studi. Ma è esperienza comune che chi "sa dove mettere le mani", chi "sa trattare con gli avvocati", chi conosce *tutta* la materia che tratta, lavora più speditamente, con una qualità di lavoro che non soggiace a contestazioni efficaci con conseguente successiva perdita di tempo, con direttive sicure che più difficilmente avranno sorprese nei gradi superiori di giudizio, con grande risparmio di tempo sulla lunghezza. Chi conosce la semplicità del diritto processuale canonico, i mezzi amplissimi posti nelle mani del giudice per dirigere efficacemente e, oserei dire, sbrigativamente il processo (anche e soprattutto il processo contenzioso ordinario), dà un vero contributo alla snellezza del processo».